Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 19 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1974, n. **102**.

Istituzione del posto di procuratore aggiunto nell'organico della procura della Repubblica di Venezia e aumento di una unità delle piante organiche dei sostituti procuratori presso le procure della Repubblica di Pistoia e Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, relativa ai tribunali ai quali sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidente, procuratore della Repubblica e consigliere istruttore e magistrati di corte di appello in funzioni di procuratori aggiunti della Repubblica e di consiglieri istruttori aggiunti;

Ritenuta la necessità di istituire nell'organico della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia il posto di procuratore aggiunto, previa soppressione di un posto di giudice nell'organico del tribunale di Bassano del Grappa;

Riconosciuta l'urgenza di aumentare di una unità le piante organiche dei sostituti delle procure della Repubblica presso i tribunali di Pistoia e di Rovigo, per accresciute esigenze di servizio, previa soppressione di un posto di giudice negli organici dei tribunali di Saluzzo e Tortona;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura ed in conformità dei pareri espressi nelle sedute dell'11 aprile 1973 e del 18 gennaio 1974 in ordine agli uffici di procura della Repubblica di Venezia e Rovigo;

Ritenuto che, relativamente al parere espresso nella seduta del 3 maggio 1973, concernente la procura della Repubblica di Pistoia, a seguito di una più adeguata valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro, appare opportuno ridurre di una unità l'organico dei giudici del tribunale di Tortona e non quello di un ufficio del distretto della corte di appello di Firenze, come proposto dallo stesso Consiglio superiore;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia ed in parziale difformità del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, è modificata, per la parte relativa alla procura della Repubblica di Venezia come dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, è modificata, per la parte relativa agli uffici cui si riferisce come dalla tabella *B* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 87. — SCIARRETTA

TABELLA *A*

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI.

SEDI	MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE			MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratori aggiunti della Repubblica	Consiglieri istruttori aggiunti
(*Omissis*)					
Venezia	1	1	1	1	—

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

TABELLA *B*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI					PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidente di sezione	Consigliere istruttore	Consigliere istruttore aggiunto	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto della Repubblica	Sostituto procuratore della Repubblica
(*Omissis*)								
Bassano del Grappa	1	—	—	—	3	1	—	1
Pistoia	1	—	—	—	8	1	—	2
Rovigo	1	1	—	—	6	1	—	2
Saluzzo	1	—	—	—	3	1	—	1
Tortona	1	—	—	—	3	1	—	1
Venezia	1	4	1	—	26	1	1	5

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973.

Sostituzione di alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante « Norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro poste il 25 marzo 1970, registro n. 16, foglio n. 6, relativo alla costituzione, per il quadriennio 19 dicembre 1969-18 dicembre 1973, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio stesso del dott. Aurelio Ponsiglione, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, perché collocato a riposo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al predetto consiglio del dott. Michele Principe, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, perché nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al medesimo consiglio del sig. Marcello Circassia, in rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie p.t., deceduto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Michele Principe è stato nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Vincenzo Insinna è stato nominato direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Viste le terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'8 febbraio 1973 il dott. Michele Principe, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, ed il dott. Vincenzo Insinna, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, quali membri di diritto.

Art. 2.

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto e fino al 18 dicembre 1973, il sig. Pasquale Pappalardo, direttore di ufficio locale p.t., è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in sostituzione del sig. Marcello Circassia, deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1973

LEONE

GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1974
Registro n. 19 Poste e telecom., foglio n. 130

(3024)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

Onorari dei medici di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento, relativo alle condizioni speciali richieste per le navi addette al trasporto dei passeggeri, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 178, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1972, n. 850, che modifica l'art. 33 di detto regolamento per la sanità marittima;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la materia relativa alla possibilità di percepire onorari da parte dei medici di bordo nei casi previsti dal medesimo art. 33;

Decreta:

Art. 1.

Per le prestazioni richieste dai passeggeri, indicati nel secondo comma dell'art. 33 del regolamento di sanità marittima di cui alle premesse, i medici di bordo possono chiedere il pagamento dell'onorario nella misura prevista dalla tariffa minima nazionale che all'epoca delle percezioni risulti, a norma dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Non danno diritto alla percezione dell'onorario, di cui al precedente art. 1, bensì devono essere effettuate gratuitamente, le prestazioni che il medico di bordo è tenuto a dare ai passeggeri i quali:

a) siano affetti da naupatia;

b) abbiano riportato lesioni traumatiche conseguenti alle condizioni statiche della nave e che comunque siano pertinenti alla navigazione;

c) siano riconosciuti, durante il viaggio, affetti da una delle malattie infettive soggette a denuncia ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 1923 e successive modifiche.

Art. 3.

Il medico di bordo è tenuto ad annotare sul giornale sanitario di viaggio, di cui all'art. 26 del regio decreto 20 maggio 1897, n. 178, oltre al nome e cognome della persona assistita, anche tutte le indicazioni relative alla natura ed al numero delle singole prestazioni per le quali ha percepito l'onorario di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Le note degli onorari devono contenere l'esatta specificazione della natura e del numero delle prestazioni. Esse saranno vidimate dal comandante della nave e quindi rimesse al commissario di bordo che ne curerà la riscossione.

Art. 5.

Nel caso di contestazioni sulla valutazione dell'assistenza sanitaria, così il medico come il passeggero possono ricorrere alla competente autorità marittima o consolare che provvede in base a conforme parere, rispettivamente, del medico di porto o del medico del consolato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1973

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 315

(3068)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per due strade in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 28 settembre 1973 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade:

strada provinciale n. 20 « Tramazzo-Marzeno » (tronco compreso fra il confine con la provincia di Ravenna e l'abitato di Modigliana);

strada provinciale n. 41 « Rimini-Montescudo »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Forlì;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera a) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3067)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 26 gennaio 1972, relativo all'iscrizione di quattro ecotipi di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972, con il quale sono stati iscritti, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, quattro ecotipi di foraggere;

Considerato che tra le foraggere leguminose iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 4 dell'articolo unico, l'ecotipo di trifoglio pratense « Dell'Italia centrale »;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la rettifica della descrizione della varietà nei registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 381 del 26 febbraio 1974 con la quale il Presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, ha deliberato di proporre, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, la modifica della zona di produzione del sopracitato ecotipo;

Visto il verbale della predetta adunanza del 20 febbraio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata e di modificare, in conseguenza, il citato decreto ministeriale 26 gennaio 1972;

Decreta:

Il n. 4 dell'articolo unico del decreto ministeriale 26 gennaio 1972 viene modificato come segue:

Trifoglio pratense « Dell'Italia centrale »;

zona: comprende il territorio delle regioni dell'Italia centrale e dell'Emilia esclusa l'area del « Bolognino »;

responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

Roma, addì 5 marzo 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Farnese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.;

Vista la domanda in data 12 settembre 1964, con la quale il comune di Farnese (Viterbo) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 30 del 25 settembre 1964;

Vista la delibera n. 79 del 1° dicembre 1973, approvata dal comitato regionale di controllo nella seduta del 3 gennaio 1974, con la quale il consiglio comunale di Farnese ha chiesto il trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa elettrica comunale;

Vista la nota n. 294 in data 1° febbraio 1974, con la quale il sindaco del comune di Farnese, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la richiesta di trasferimento comporta la rinuncia alla domanda di concessione e quindi il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Farnese (Viterbo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa elettrica del comune di Farnese (Viterbo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Viterbo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Viterbo o di un funzionario della intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: DE MITA

(2952)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Revoca, alla ditta Armour Erba farmaceutici S.p.a., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto del Ministero della sanità in data 8 agosto 1964, n. 3202, la ditta Armour Erba farmaceutici S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Benigno Crespi, 24, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate e preparati galenici nelle forme: fiale per uso ipodermico, polveri, granulati, compresse, confetti, unguenti, pomate, ovuli, supposte, capsule opercolate, sciroppi e soluzioni in genere;

Vista la lettera in data 12 dicembre 1973, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Armour Erba farmaceutici S.p.a., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate, e preparati galenici nelle forme: fiale per uso ipodermico, polveri, granulati, compresse, confetti, unguenti, pomate, ovuli, supposte, capsule opercolate, sciroppi e soluzioni in genere, nell'officina sita in Milano, via Benigno Crespi, 24, concessa con decreto del Ministero della sanità in data 8 agosto 1964, n. 3202.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3187)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla società per azioni Universo assicurazioni, con sede in Bologna, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni alla riassicurazione nei rami autorizzati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Universo assicurazioni, con sede in Bologna, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, bestiame, cristalli, danni acqua, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi di impiego, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo alla riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Universo assicurazioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni alla riassicurazione nei rami già autorizzati.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3247)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla società per azioni ASTRA - Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni ASTRA - Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, con sede in Genova, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni ASTRA - Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3249)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla società per azioni La Difesa - Compagnia di assicurazioni, con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Difesa - Compagnia di assicurazioni, con sede in Genova, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Ritenuto che la società ha provveduto ad apportare al programma di attività le modifiche del piano operativo, secondo le indicazioni espresse dalla citata commissione;

Decreta:

La società per azioni La Difesa - Compagnia di assicurazioni, con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3251)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla società per azioni L'Assicuratrice forense - Compagnia italiana di assistenza legale, con sede in Como, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni L'Assicuratrice forense - Compagnia italiana di assistenza legale, con sede in Como, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni L'Assicuratrice forense - Compagnia italiana di assistenza legale, con sede in Como, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3250)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla società per azioni Globo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo automobili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Globo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo automobili;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Globo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo automobili.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa centro cooperativo carni, società cooperativa a r.l. », con sede in Firenze.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° aprile 1974 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa centro cooperativo carni, società cooperativa a r.l. », con sede in Firenze, composto dai signori:

Mozzi dott. Luigi, presidente;
Vinattieri Roberto e Berni Renzo, membri.

Il suddetto comitato resterà in carica per tutta la durata della liquidazione della cooperativa.

(3195)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edificatrice e di consumo « Cinque giornate », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° aprile 1974 il sig. Domenico Madureri è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edificatrice e di consumo « Cinque giornate », con sede in Milano, in sostituzione dell'avv. Nerone Menotti, dimissionario.

(3196)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(871/M)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1974, il comune di Genuri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(894/M)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1974, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(895/M)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1974, il comune di Teulada (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(896/M)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1974, il comune di Tramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(897/M)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1974, il comune di Usellus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(898/M)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.620.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(872/M)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(873/M)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Neviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(874/M)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.947.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(875/M)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(876/M)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.086.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(877/M)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Las Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(878/M)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(879/M)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Serrenti (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(880/M)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Neoneli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(881/M)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Pau (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(882/M)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(883/M)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(884/M)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(885/M)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Tuili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(886/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.513.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(887/M)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.657.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(888/M)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1974, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.163.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(889/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 473.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(890/M)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.209.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(891/M)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.524.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(892/M)

Autorizzazione al comune di Isola di Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(893/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 16 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	639,75	639,75	639,20	639,75	637 —	639,70	639,50	639,75	639,75	639,75
Dollaro canadese	660,25	660,25	658 —	660,25	655 —	660,20	659,65	660,25	660,25	660,25
Franco svizzero	208,56	208,56	208,75	208,56	207,25	208,55	208,70	208,56	208,56	208,56
Corona danese	104,31	104,31	104,40	104,31	103,50	104,30	104,35	104,31	104,31	104,31
Corona norvegese	115,04	115,04	115,15	115,04	114 —	115,05	115,10	115,04	115,04	115,04
Corona svedese	144,02	144,02	144,25	144,02	143 —	144,05	144,06	144,02	144,02	144,02
Fiorino olandese	236,35	236,35	236,40	236,35	235,75	236,30	236,45	236,35	236,35	236,35
Franco belga	16,21	16,21	16,23	16,21	16,20	16,20	16,2240	16,21	16,21	16,21
Franco francese	130,11	130,11	130,75	130,11	130,25	130,10	130,20	130,11	130,11	130,11
Lira sterlina	1508,10	1508,10	1509,50	1508,10	1508,10	1508,10	1508,25	1508,10	1508,10	1508,10
Marco germanico	249,78	249,78	250 —	249,78	249,50	249,75	249,80	249,78	249,78	249,78
Scellino austriaco	33,7150	33,715	33,75	33,7150	33,50	33,70	33,70	33,7150	33,71	33,71
Escudo portoghese	25,365	25,365	25,35	25,365	25,40	25,35	25,38	25,365	25,36	25,36
Peseta spagnola	10,8925	10,8925	10,93	10,8925	10,75	10,90	10,91	10,8925	10,89	10,89
Yen giapponese	2,3130	2,313	2,32	2,3130	2,25	2,31	2,3150	2,3130	2,31	2,31

Media dei titoli del 16 aprile 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,450
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
» 5 % (Ricostruzione)	96,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,300
» 5 % (Città di Trieste)	95,425
» 5 % (Beni esteri)	93,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,950
» 5,50 % » » 1968-83	90,875
» 5,50 % » » 1969-84	90,750
» 6 % » » 1970-85	93,725
» 6 % » » 1971-86	93,650
» 6 % » » 1972-87	93,700
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	94,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	639,625
Dollaro canadese	659,95
Franco svizzero	208,63
Corona danese	104,33
Corona norvegese	115,07
Corona svedese	144,04
Fiorino olandese	236,40
Franco belga	16,217
Franco francese	130,155
Lira sterlina	1508,175
Marco germanico	249,79
Scellino austriaco	33,707
Escudo portoghese	25,372
Peseta spagnola	10,901
Yen giapponese	2,314

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° dicembre 1973 al 31 dicembre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 3236/73, n. 3261/73, n 3268/73, n. 3274/73, n. 3289/73, n. 3307/73, n. 3324/73, n. 3330/73, n. 3340/73, n. 3359/73, n. 3377/73, n. 3391/73, n. 3401/73, n. 3415/73, n. 3424/73, n. 3438/73, n. 3479/73 e n. 3510/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/6-12-1973	7-12-1973	8/12-12-1973	13-12-1973	14/27-12-1973	28/31-12-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	8.203,00 *(e)*	8.203,00 *(e)*	8.203,00 *(e)*	7.228,00 *(e)*	7.228,00 *(e)*	6.688,50 *(e)*
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	1.014,00 *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	1.774,50 *(b)*	1.774,50 *(b)*	2.301,00 *(b)*	565,50 *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.07-C	10.07-950	Sorgo	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	23.660,00	23.660,00	23.660,00	22.295,00	22.295,00	21.541,00
		Semole e semolini:						
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L 325,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n 1464/69).

(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L 3 900,00 per tonnellata metrica (decreto legge *11 ottobre 1967, n 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967,* n 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(c) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di L 650,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(d) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L 325,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(e) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(3116)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 18 maggio 1971 al 30 maggio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 887/71, n. 891/71, n. 914/71, n. 853/71, n. 996/71 e n. 1005/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c = lire italiane 625)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,80
	(b) altri	0100 16	0
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,60
	(b) altri	0100 26	0
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 31	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (9)		1,60
	- le altre destinazioni		2,80
	(b) altri	0100 36	0
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 11	0
	(2) non nominati	0200 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 21	0
	(2) non nominati	0200 26	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	16,00
	(2) non nominati	0300 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 21	0
	(2) non nominati	0300 26	0
	III. superiore a 45%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0400 10	0
	(b) non nominati	0400 20	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed *aventi tenore, in peso, di materie grasse:*		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0610 10	0
	(bb) altri . . .	0610 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 11	0
	(22) altri . . .	0710 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 21	
	per le esportazioni verso:		
	- il Cile		28,10
	- le altre destinazioni		23,10
	(22) altri	0710 26	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 31	28,20
	(22) altri	0710 36	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 41	35,00
	(22) altri	0710 46	30,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0810 10	35,00
	(bb) altri	0810 20	31,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 11	35,00
	(22) altri	0910 16	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 21	35,00
	(22) altri	0910 26	31,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	1010 10	0
	(bb) altri	1010 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	1110 10	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1110 40	30,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	31,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	1310 10	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1310 20	31,70

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1410 20	8,80
	2. altri	1510 00	10,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 11	3,20
	(22) non nominati	1610 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 21	8,80
	(22) non nominati	1610 26	0
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 31	10,40
	(22) non nominati	1610 33	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 35	0
	(22) non nominati	1610 37	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 42	16,00
	(22) non nominati	1610 47	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 51	0
	(22) non nominati	1610 56	0
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1710 10	0
	(bb) non nominati	1710 20	0
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2210 10	0 (2) per kg
	(22) altri	2210 20	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 11	0 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 16	0 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 21	0,2310 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 26	0,1810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 31	0,2820 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 36	0,2320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 41	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 46	0,3000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 11	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri . . .	2410 16	0,3000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 21	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri	2410 26	0,3000 (2) per kg
	2 non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore o uguale a 17%	2610 20	0,1810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,2320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,3000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,3000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	2710 20	0,3000 (2) per kg
	ex II Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	2,40 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	8,80 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1 inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 21	2,40 (3)
	(bbb) non nominati	2910 26	0 (3)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	2910 32	8,80 (3)
	(bbb) non nominati	2910 37	0 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 41	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 46	0 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 51	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 56	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 61	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 66	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3010 10	0 (2) per kg
	(bb) non nominati	3010 20	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	0
	(II) uguale o superiore a 82%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg .	3100 23	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (6) (9)		60,00
	- le altre destinazioni		35,00
	(b) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3100 24	35,00
	(c) altri	3100 28	0
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% e inferiore o uguale a 85%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3200 12	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (6) (9)		60,00
	- le altre destinazioni		35,00
	(b) altri	3200 16	0
	(II) superiore a 85%	3200 21	0
04.04	Formaggi e latticini (7) (8):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		36,00
	- la zona F (9)		38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		0
	- l'Austria		15,00
	- le altre destinazioni		40,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (segue)	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1 inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		39,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		39,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10	40,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20	40,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		20,00
	- le altre destinazioni		44,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		20,00
	- le altre destinazioni		44,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		12,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- il Canada		39,00
	- le altre destinazioni		36,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		30,40
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5110 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- il Canada		39,00
	- le altre destinazioni		36,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	32,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) La restituzione è pagata soltanto allorché si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni ».

(7) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(8) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(9) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(2865)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1973 al 31 gennaio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova) a norma del regolamento (CEE) n. 2874/73

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVI dall'1-11-73 al 31-12-73	PRELIEVI dall'1-1-74 al 27-1-74	PRELIEVI dal 28-1-74 al 31-1-74
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:			
		A. uova in guscio, fresche o conservate:			
		I. uova di volatili da cortile:			
	04.05-120	a. uova da cova (a)	650,00 (per 100 unità)	678,00 (per 100 unità)	712,00 (per 100 unità)
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	6.844,50	7.139,34	7.497,36
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
		a. uova sgusciate:			
	04.05-310	1. essiccate	29.022,50	30.272,70	31.790,80
	04.05-390	2. altre	7.936,50	8.278,38	8.693,52
		b. giallo d'uova:			
	04.05-510	1. liquido	13.962,00	14.563,44	15.293,76
	04.05-530	2. congelato	14.924,00	15.566,88	16.347,52
	04.05-550	3. essiccato	29.432,00	30.699,84	32.239,36

(a) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(3121)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1974, registro n. 11 Finanze, foglio n. 113, è stato respinto, perché infondato, il ricorso prodotto in data 9 maggio 1970 dalla signora Verrati Antonia nata Cavinato, avverso il decreto ministeriale n. 7374 dell'8 settembre 1969, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 3ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(2828)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1973, registro n. 50 Finanze, foglio n. 364, è dichiarato irricevibile, perché presentato oltre il prescritto termine di 180 giorni, il ricorso prodotto in data 29 settembre 1970 dal sig. De Bonis Nicola Antonio, avverso il decreto ministeriale n. 6621 dell'8 novembre 1969, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 3ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(2829)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1974, registro n. 11 Finanze, foglio n. 115, è stato respinto, perché infondato, il ricorso prodotto in data 4 ottobre 1969 dalla signorina Napolitano Lucia, avverso il decreto ministeriale n. 7033 del 25 novembre 1968, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 3ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(2831)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1974, registro n. 11 Finanze, foglio n. 114, è stato respinto, perché infondato, il ricorso prodotto in data 29 aprile 1970 dal signor Scotto Francesco, avverso il decreto ministeriale n. 6860 dell'8 settembre 1969, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 3ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(2830)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1974, registro n. 11 Finanze, foglio n. 112, è stato respinto, perché infondato, il ricorso prodotto in data 21 luglio 1970 dal signor Tomaselli Michele, avverso il decreto ministeriale n. 7344 dell'8 novembre 1969, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 2ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(2832)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1973, registro n. 99, foglio n. 349, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 26 marzo 1970 dal prof. Galatola Alfonso, avverso la graduatoria di merito del concorso a mille posti di preside indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 25 dicembre 1969, n. 52.

(2854)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Cipolla dott. Felice, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Dioguardi prof. Nicola, n. 47, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica presso l'Università di Milano;

Chiddo prof. Girolamo, n. 192, primario dell'ospedale civile di Bitonto;

Giuliani prof. Vincenzo, n. 353, primario degli ospedali riuniti di Napoli;

Petrone prof. Potito, n. 547, primario dell'ospedale S. Carlo di Potenza.

Segretario:

Ruggieri dott. Egidio, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 10 gennaio 1974 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 900.000 (novecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1974
Registro n. 1, foglio n. 335

(2930)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per il Lazio, Abruzzi, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Marche, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per il Lazio, Abruzzi e Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Marche, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Battezzati prof. Mario, n. 3, direttore della clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso l'Università di Genova;

Cincioni prof. Adolfo, n. 158, primario dell'ospedale Verdiana di Castelfiorentino;

Colalè prof. Antonino, n. 165, primario dell'ospedale S. Maria Stella di Orvieto;

Ricci prof. Giacomo, n. 581, primario dell'ospedale S. Maria dei Laici di Amelia.

Segretario:

Macciotta dott.ssa Giovanna, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per il Lazio, Abruzzi e Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Marche, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 16 gennaio 1974 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sara corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 800.000 (ottocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 390

(2927)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui e stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1972 con il quale il prof. Benda Nello, in quanto primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, viene depennato dal n. 15 dell'elenco di pneumologia;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Cipolla dott. Felice, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Rescigno prof. Bonaventura, n. 10, direttore dell'istituto di tisiologia presso l'Università di Parma;

Petrini prof. Rinaldo, n. 152, primario dell'ospedale A. Garbasso di Arezzo;

Cosentino prof. Zelia, n. 43, primario dell'ospedale sanatoriale V. Cervello di Palermo;

Trivella prof. Piero, n. 197, primario dell'ospedale S. Chiara di Pisa.

Segretario:

Filippetti dott.ssa Giuliana, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 14 gennaio 1974 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 391

(2932)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo.

Componenti:

Donato prof. Luigi, n. 48, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica presso l'Università di Pisa;
Giunta prof. Attilio, n. 355, primario dell'ospedale Misericordia e Dolce di Prato;
Sposito prof. Mario, n. 689, primario del Pio istituto S. Spirito e degli ospedali riuniti di Roma;
Salvi prof. Augusto, n. 648, primario dell'ospedale civile di Vasto.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1971-72 si svolgerà a Roma il giorno 9 gennaio 1974 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.
La spesa presuntiva di L. 900.000 (novecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 388

(2929)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 6 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Rèpubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Maggi prof. Daniele, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Muiesan prof. Giulio, n. 71, direttore dell'istituto di semeiotica medica presso l'Università di Perugia;
Bertolani prof. Franco, n. 74, primario degli istituti ospitalieri di Modena;
Luciani prof. Angelo, n. 411, primario dell'ospedale di Carrara;
Avogaro prof. Piero, n. 30, primario degli ospedali riuniti di Venezia.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1971-72 si svolgerà a Roma il giorno 8 gennaio 1974 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 900.000 (novecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio **1974**
Registro n. **1**, *foglio n.* **387**

(2928)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di San Remo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di San Remo;

Visto il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di San Remo, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	86,23	su 132
2. Ioli dott. Giovanni	»	85,40	»
3. Lugli dott. Giuseppe	»	84,21	»
4. Tollis dott. Aldo	»	78,40	»
5. Antinori dott. Giovanni	»	75,06	»
6. Suglia dott. Nicola	»	74,77	»
7. Passarelli rag. Igino	»	74,22	»
8. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
9. Pasquale dott. Giusto	»	73,68	»
10. Genovese dott. Giuseppe	»	72,04	»
11. Salzano dott. Antonio	»	71,75	»
12. Bruschi dott. Vinicio	»	71,64	»
13. Zerbinati dott. Guerrino	»	71,52	»
14. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
15. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
16. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
17. Ghisu dott. Elio	»	63,58	»
18. Dedoni dott. Livio	»	62,66	»
19. Pace dott. Antonino	»	56,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2628)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Forlì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 marzo 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Forlì;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Predente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Forlì, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni	punti	85,40	su 132
2. Varone dott. Domenico	»	84,26	»
3. Rava dott. Beniamino	»	83,42	»
4. Tollis dott. Aldo	»	81,40	»
5. Fiorentin dott. Antonio	»	80,78	»
6. Rosetti dott. Romeo	»	78,41	»
7. Marchese dott. Francesco	»	78,12	»
8. Maiorano dott. Luciano	»	78,04	»
9. Antinori dott. Giovanni	punti	77,06	su 132
10. Suglia dott. Nicola	»	76,77	»
11. Piizzi dott. Tommaso	»	74,93	»
12. Lopez dott. Ugo	»	74,49	»
13. Passarelli rag. Igino	»	74,22	»
14. Gioia dott. Giacomo	»	73,47	»
15. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	73,33	»
16. Bruschi dott. Vinicio	»	71,64	»
17. Zerbinati dott. Guerrino	»	71,52	»
18. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
19. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
20. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
21. Boianelli dott. Fernando	»	68,73	»
22. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
23. Orlando Zon dott. Italo	»	67,43	»
24. Ghisu dott. Elio	»	64,58	»
25. Battista dott. Vitantonio	»	64,03	»
26. Dedoni dott. Livio	»	62,66	»
27. Manuguerra dott. Ettore	»	61,27	»
28. Pace dott. Antonino	»	57,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(3132)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Pesaro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale del comune di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pesaro;

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pesaro, nell'ordine appresso indicato:

1. Zini dott. Dario	punti	84,67	su 132
2. Varone dott. Domenico	»	84,26	»
3. Rava dott. Beniamino	»	83,42	»
4. Tollis dott. Aldo	»	81,40	»
5. Fiorentin dott. Antonio	»	80,78	»
6. Mistretta dott. Francesco	»	79,70	»
7. Marchese dott. Francesco	»	78,12	»
8. Suglia dott. Nicola	»	76,77	»
9. Piizzi dott. Tommaso	»	74,93	»
10. Lopez dott. Ugo	»	74,49	»
11. Passarelli rag. Igino	»	74,22	»
12. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	73,33	»
13. Bruschi dott. Vinicio	»	71,64	»
14. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
15. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
16. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
17. Boianelli dott. Fernando	»	68,73	»
18. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
19. Orlando Zon dott. Italo	»	67,43	»
20. Ghisu dott. Elio	»	64,58	»
21. Battista dott. Vitantonio	»	63,03	»
22. Dedoni dott. Livio	»	62,66	»
23. Manuguerra dott. Ettore	»	61,27	»
24. Pace dott. Antonino	»	57,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(3133)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Novara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Novara;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Novara, nell'ordine appresso indicato:

1. Iozzia dott. Guglielmo . . . . punti 85,18 su 132
2. Ioli dott. Giovanni . . . . . » 83,40 »
3. Rava dott. Beniamino . . . . » 80,42 »
4. Tollis dott. Aldo . . . . . » 80,40 »
5. Fiorentin dott. Antonio . . . . » 77,78 »
6. Mistretta dott. Francesco . . . » 77,70 »
7. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 77,63 »
8. Romano dott. Giacomo . . . » 76,84 »
9. Antinori dott. Giovanni . . . . » 75,06 »
10. Suglia dott. Nicola . . . . . » 74,77 »
11. Piizzi dott. Tommaso . . . . » 73,93 »
12. Dal Fior dott. Domenico . . . » 72,10 »
13. Genovese dott. Giuseppe . . . » 72,04 »
14. Mignone dott. Pasquale . . . . » 71,34 »
15. Mangiaterra dott. Giuseppe . . . » 71,33 »
16. Maroni dott. Lino . . . . . » 70,64 »
17. Di Campo dott. Michele . . . » 70,02 »
18. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 69,79 »
19. Baldacchino dott. Emanuele . . » 69,35 »
20. Gerardi dott. Antonio . . . . » 66,85 »
21. Orlando Zon dott. Italo . . . » 64,93 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2626)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Alessandria;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Alessandria, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni . . punti 85,40 su 132
2. Rava dott. Beniamino . . . . » 83,42 »
3. Tollis dott. Aldo . . . . . » 81,40 »
4. Fiorentin dott. Antonio . . . » 79,78 »
5. Mistretta dott. Francesco . . . » 79,70 »
6. Romano dott. Giacomo . . . . » 79,34 »
7. Marino dott. Oreste . . . » 78,54 »
8. Frassanito dott. Luciano . . . » 78,18 »
9. Antinori dott. Giovanni . . . » 77,06 »
10. Suglia dott. Nicola . . . . . » 76,77 »
11. Lopez dott. Ugo . . . . . punti 74,49 su 132
12. Passarelli rag. Igino . . . . » 74,22 »
13. Piizzi dott. Tommaso . . . . » 73,93 »
14. Mangiaterra dott. Giuseppe . . . » 73,33 »
15. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 71,64 »
16. Zerbinati dott. Guerrino . . . » 71,52 »
17. Mignone dott. Pasquale . . . . » 71,34 »
18. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 69,79 »
19. Milanaccio dott. Pier Paolo . . » 68,88 »
20. Gerardi dott. Antonino . . . . » 68,85 »
21. Boianelli dott. Fernando . . . » 68,73 »
22. Bettarini dott. Umberto . . . » 68,19 »
23. Sevieri dott. Enzo . . . . . » 67,82 »
24. Ghisu dott. Elio . . . . . » 64,58 »
25. Battista dott. Vitantonio . . . » 63,03 »
26. Dedoni dott. Livio . . . . . » 62,66 »
27. Manuguerra dott. Ettore . . . » 61,27 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(3131)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Perugia;

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno . . . . punti 86,27 su 132
2. Ciani dott. Vittorio . . . . » 82,00 »
3. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . » 77,07 »
4. Piccoli dott. Bruno . . . . » 75,52 »
5. Pulli dott. Italo . . . . . » 72,50 »
6. Rava dott. Beniamino . . . . » 72,09 »
7. Tollis dott. Aldo . . . . . » 71,86 »
8. Grenzi dott. Massimiliano . . . » 60,88 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(3130)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova presso il museo di mineralogia annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia e petrografia dell'Università di Roma con inizio il giorno 6 maggio 1974 p.v. alle ore 9.

(3219)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 11 in data 9 gennaio 1974, con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze, espresse per le sedi messe a concorso, dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica comunale n. 1 di Centallo;

Vista la dichiarazione di accettazione della condotta medica predetta in data 3 aprile 1974 da parte del dott. Bruno Vigna, nato a Vinadio il 4 dicembre 1930;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Bruno Vigna, nato a Vinadio il 4 dicembre 1930, è dichiarato vincitore della condotta medica n. 1 di Centallo.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di giorni otto previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Centallo, il sindaco del comune predetto provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 9 aprile 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(3235)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1974, n. **12.**

Interventi regionali per l'edilizia ospedaliera.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per consentire una migliore utilizzazione delle strutture ospedaliere esistenti, è autorizzata ad erogare agli enti ospedalieri della regione Lazio contributi *una tantum* in conto capitale, per le spese concernenti l'esecuzione di opere di adattamento che si rendono indispensabili per la funzionalità delle divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura.

I contributi di cui al primo comma sono concessi nella misura massima del 70 % della spesa complessiva riconosciuta ammissibile sempre che si tratti di opere che non beneficiano dei contributi di cui alle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in quanto non previste o non prevedibili.

Art. 2.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, gli enti ospedalieri dovranno far pervenire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda all'assessore per la sanità e l'igiene.

Le domande devono essere corredate:

1) dalla deliberazione adottata dall'ente richiedente con l'annotazione della esecutività della medesima;

2) dal progetto di massima dell'opera;

3) da una relazione illustrativa dei motivi che rendono necessari i lavori;

4) da un preventivo di spesa.

Art. 3.

Il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili, formulato dalla giunta regionale in base alle domande presentate dagli enti interessati entro il termine stabilito, tenuto conto della priorità dei lavori da eseguire, anche in relazione alla utilizzazione delle attrezzature tecnico-sanitarie acquistate con i contributi di cui all'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè delle condizioni economico-finanziarie degli enti richiedenti.

Art. 4.

I singoli contributi vengono concessi con deliberazione della giunta regionale, dietro presentazione da parte dell'ente beneficiario del progetto esecutivo delle opere e possono essere corrisposti in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso di opera mediante acconti fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 5.

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973 una spesa di L. 750 milioni.

A tal fine, nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1973 è iscritto il cap. 2444 con la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale a favore degli enti ospedalieri per le spese occorrenti per lavori di adattamento edilizio necessari per la funzionalità delle divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura ».

La somma indicata al primo comma viene prelevata dal cap. 2981 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973.

Conseguentemente, nell'elenco 4, allegato allo stato di previsione predetto, la partita « Interventi vari nell'ambito della programmazione regionale » viene ridotto di L. 750 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1973 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo e comunque non oltre il 31 dicembre 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1974, n. **13.**

Costituzione della FI.LA.S. - S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità all'art. 53 dello statuto regionale, la regione Lazio promuove la costituzione della Società finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio denominata FI.LA.S. S.p.a. Finanziaria laziale di sviluppo, con sede legale nel Lazio.

La società dovrà operare nel territorio regionale.

Art. 2.

Alla regione Lazio dovrà essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni della società, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili.

Possono partecipare alla FI.LA.S. istituti di credito di diritto pubblico e loro consorzi, gli enti pubblici e le società a partecipazione e controllo pubblico.

Art. 3.

La società finanziaria è strumento di attuazione della programmazione economica regionale, opera nell'ambito delle competenze regionali, per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio; e pertanto:

a) assume partecipazioni minoritarie in società di capitale, in società cooperative ed in consorzi tra piccole e medie imprese già costituiti o da costituirsi, ai fini della loro espansione, riconversione ed ammodernamento;

b) assume partecipazioni in enti finanziari pubblici di carattere regionale.

Al fine di attuare gli obiettivi programmatici della Regione, la FI.LA.S.:

1) presta assistenza tecnica, finanziaria ed organizzativa alle imprese cui partecipa;

2) promuove ed attua iniziative per la costituzione ed il potenziamento di aree attrezzate per insediamenti economici in conformità alle indicazioni della pianificazione territoriale;

3) gestisce per incarico conferito dalla Regione con legge o da altri enti pubblici, fondi speciali per l'assistenza tecnica, finanziaria ed organizzativa alle piccole e medie imprese del Lazio, ivi comprese le cooperative, gli imprenditori individuali ed i consorzi tra piccole e medie imprese, per la concessione di incentivi, per la prestazione di garanzie ad imprese della Regione per la realizzazione di programmi di ricerca applicata, anche mediante la costituzione di società di ricerca, per la realizzazione di iniziative pilota, per la prestazione di consulenze e servizi di mercato;

4) effettua qualsiasi operazione mobiliare od immobiliare necessaria per lo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 4.

La FI.LA.S. nomina propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società cui partecipa.

I consiglieri ed i sindaci della FI.LA.S. non possono far parte dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società cui partecipa la FI.LA.S. stessa.

I dipendenti di quest'ultima, che ricoprano le suddette cariche, devono versare ad essa gli emolumenti percepiti in dipendenza delle cariche medesime.

Art. 5.

Gli organi della FI.LA.S. sono l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il presidente ed il collegio dei sindaci.

La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo e del collegio dei sindaci spetta alla Regione.

Il consiglio regionale designa i componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale della FI.LA.S. spettanti alla Regione, assicurando una rappresentanza delle minoranze consiliari.

Allo scopo di assicurare un rapporto diretto e costante della Regione con la FI.LA.S., quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, ed in più adeguato sostegno alle finalità previste dall'art. 3, primo comma, al fine, inoltre, di meglio garantire una precisa attuazione del programma previsto dall'art. 6, secondo comma, i consiglieri regionali possono essere scelti a far parte del consiglio di amministrazione della FI.LA.S. S.p.a.

La Regione è rappresentata nell'assemblea dal presidente della giunta o da un assessore da questi delegato, sentiti gli orientamenti della giunta stessa e della commissione consiliare competente, sull'ordine del giorno dell'assemblea.

La carica di presidente della FI.LA.S. non è incompatibile con quella di consigliere regionale.

Gli emolumenti dei componenti gli organi di amministrazione della FI.LA.S. non sono cumulabili con quelli di consigliere regionale.

Art. 6.

La società, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo, da sottoporre, a norma dell'art. 54 dello statuto, all'approvazione del consiglio regionale.

Tale programma prevederà una ipotesi di distribuzione territoriale e settoriale delle risorse impiegabili cui la FI.LA.S. deve conformarsi nell'esercizio della sua attività.

La società è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale, alla giunta regionale, che riferisce in merito al consiglio regionale.

Il bilancio della FI.LA.S. con le relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e con il verbale di approvazione dell'assemblea sono presentati, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla giunta regionale che li trasmette al consiglio regionale in allegato al conto consuntivo della Regione, e comunque entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 7.

La giunta regionale ed il suo presidente, sentita la commissione consiliare competente, sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari per promuovere e costituire la società, ivi compresa la stipulazione di accordi tra i soci.

Art. 8.

La Regione concorre alla costituzione del capitale della società sottoscrivendo azioni per L. 2.550 milioni.

La quota di capitale sottoscritta dalla Regione sarà portata entro il 1976 a L. 10.200 milioni in complesso.

Art. 9.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è determinata in L. 2.550 milioni a carico di ciascuno degli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976.

La somma di L. 2.550 milioni per l'esercizio 1973 graverà sull'istituendo capitolo n. 2611 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario, denominato: « Partecipazione azionaria alla S.p.a. FI.LA.S. ».

Negli esercizi successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

All'onere di L. 2.550 milioni per l'esercizio 1973, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 2981 del bilancio regionale del medesimo anno.

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza dei commi precedenti, è autorizzato a disporre — con proprio decreto da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio — le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Al fine di assicurare una adeguata stabilità nella fase costitutiva e di avvio della società, gli organi sociali nominati o designati per la prima volta, di cui al primo comma dello art. 5 della presente legge, resteranno in carica fino alla presentazione alla giunta regionale del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 1976, ai sensi del quarto comma del precedente art. 6.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1974, n. **14**.
Finanziamento dell'edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di edifici o locali destinati ad uso della scuola materna, elementare e media di proprietà dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nonchè di quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora le opere riguardino scuole di frazioni con popolazione non superiore a 3500 abitanti.

Art. 2.

La domanda di contributo di cui all'art. 1, la cui presentazione è deliberata dalla giunta comunale, deve pervenire alla giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno.

La deliberazione deve attestare che l'immobile è di proprietà del comune ed ha esclusiva destinazione all'uso scolastico di cui all'art. 1; deve indicare il numero degli abitanti del comune e, se ricorre l'ipotesi, della frazione.

Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnico-illustrativa ed il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire.

Art. 3.

Entro il 30 aprile di ogni anno la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, effettua il riparto dei contributi, dando priorità alle richieste dei comuni che fanno parte delle comunità montane e delle frazioni dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, con prevalente popolazione agricola.

Art. 4.

Il contributo è erogato in due soluzioni: la prima pari al 50 % alla presentazione del verbale di consegna dei lavori; il saldo, dietro presentazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione approvati dal genio civile competente per territorio.

Il diritto al contributo si estingue se l'opera non è iniziata nei sei mesi successivi alla data di pubblicazione della deliberazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La giunta regionale può concordare una proroga non superiore a sei mesi, su motivata richiesta dell'amministrazione comunale.

Art. 5.

I contributi concessi in forza alla presente legge sostituiscono quelli previsti dall'art. 12 della legge n. 675 del 1° giugno 1942, dall'art. 16 della legge n. 1073 del 24 luglio 1962 e dall'art. 29 della legge n. 641 del 28 luglio 1967.

Art. 6.

In sede di prima applicazione, i termini di cui agli articoli 2 e 3 sono fissati rispettivamente in 60 e 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1973, la spesa di L. 100.000.000. All'onere relativo all'anno 1973 si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 2982 e l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1973, al titolo II, sezione II, rubrica 7ª del cap. 2251 « Contributi per il finanziamento di opere di edilizia scolastica minore » con la dotazione di L. 100.000.000.

Analoghi interventi saranno previsti per gli esercizi successivi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre — con propri decreti da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio — le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1974, n. **15**.
Costituzione dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai fini della politica di piano, assunta come impegno e metodo democratico di intervento della Regione, a norma dell'art. 47 dello statuto regionale, l'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio, IRSPEL, avente anche il compito di organizzare e gestire il « Centro elaborazione dati » di interesse regionale.

Il presidente e la giunta regionale sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'istituto.

Art. 2.

Il contributo ordinario della Regione a detto istituto è di L. 150 milioni per l'esercizio finanziario 1973 e sarà di L. 850 milioni per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975.

La spesa di L. 150 milioni per il 1973 graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 1158 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio con la denominazione: « contributo ordinario all'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio (IRSPEL) e per il centro elaborazioni dati ».

All'onere di cui al precedente comma si farà fronte nello esercizio 1973 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 2982 del bilancio regionale del medesimo anno.

Negli esercizi successivi la copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà indicata con apposito provvedimento legislativo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con proprio decreto, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' approvato lo statuto dell'istituto, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 febbraio 1974.

STATUTO

Art. 1.

Denominazione e sede

L'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio, I.R.S.P.E.L., costituito a norma dell'art. 47 dello statuto della regione Lazio, ha sede in Roma.

Ai fini di un razionale funzionamento del centro elaborazione dati, il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, potrà istituire terminali, nell'ambito del territorio regionale, tenendo conto in particolare delle aggregazioni subregionali di programmazione.

Art. 2.

Finalità

L'istituto che è organo di consulenza tecnica della Regione, aperto agli altri soggetti della programmazione democratica regionale ha per finalità:

a) espletare gli studi e le ricerche utili alla preparazione del programma di sviluppo regionale e della sua attuazione, nonchè alla redazione e verifica di piani territoriali e di programmi di sviluppo globali o settoriali, relativi a tutto od a parte del territorio regionale;

b) effettuare indagini e ricerche per lo svolgimento della attività normativa ed amministrativa della Regione;

c) raccogliere, in forma organica, la documentazione statistica e non statistica, su tutti i fenomeni economici, demografici e sociali della Regione, mediante la costituzione di una banca dei dati;

d) fornire informazioni, dati ed apporti specialistici agli enti locali, alle organizzazioni ed alle forze sociali di cui allo art. 47, secondo comma, dello statuto della regione Lazio, secondo il principio della pubblicizzazione dei lavori dell'istituto;

e) svolgere qualsiasi altro incarico di lavoro, ricerche e di studio che la Regione riterrà di affidargli;

f) collaborare con l'ISPE.

L'istituto può assumere incarichi di studi e ricerche, nello ambito delle finalità di cui sopra, che ad esso siano affidati dagli enti pubblici e dagli organismi di cui all'art. 47 dello statuto regionale.

L'istituto non ha scopi di lucro.

Art. 3.

Aderenti

Hanno il diritto di aderire all'istituto i comuni e le province del Lazio e le loro aggregazioni; possono altresì aderire gli altri organismi di cui all'art. 47 dello statuto regionale.

L'adesione implica la corresponsione di un contributo annuale.

Art. 4.

Indirizzi delle ricerche

Nell'ambito delle scelte politiche del consiglio regionale lo istituto svolge la sua attività in piena autonomia scientifica.

Esso opera valorizzando nel modo più ampio tutti gli apporti culturali, che possono provenire dalle università, dalle istituzioni o da altri organismi culturali presenti nella Regione.

I rapporti tra l'istituto e la regione Lazio sono tenuti, per quanto di sua competenza, dal presidente della giunta regionale, che può delegare l'assessore alla programmazione.

Art. 5.

Modalità di svolgimento delle ricerche

L'istituto svolge i compiti statutari avvalendosi delle proprie strutture operative.

Indagini particolari potranno essere affidate all'esterno solo ad istituti universitari ed a enti e società di ricerca a controllo pubblico.

Art. 6.

Personale ed esperti

L'istituto si avvale:

a) di personale assegnato dalla regione Lazio e dagli altri enti aderenti;

b) di personale proprio, assunto per concorso per titoli o per esami a tempo indeterminato nei limiti dell'organico del personale dell'istituto;

c) di tecnici e rilevatori incaricati di indagini e ricerche particolari, per la durata necessaria all'espletamento dei lavori;

d) di esperti con incarico a tempo determinato.

Art. 7.

Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dal consiglio d'amministrazione e approvato dall'assemblea, è sottoposto alla ratifica della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 8.

Organi

Gli organi dell'istituto sono:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Assemblea

L'assemblea dell'istituto è nominata con deliberazione del consiglio regionale ed è composta come segue:

a) il presidente dell'istituto, eletto dal consiglio regionale;

b) ventiquattro componenti eletti dal consiglio regionale. Ogni consigliere può esprimere un voto fino ad un massimo di otto nomi;

c) due rappresentanti delle provincie aderenti designati dalla UPI regionale;

d) otto rappresentanti dei comuni aderenti designati, con voto limitato, dall'ANCI regionale, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze;

e) tre rappresentanti delle comunità montane aderenti designati d'intesa dai presidenti delle comunità medesime;

f) un rappresentante designato dalle camere di commercio aderenti;

g) due rappresentanti degli altri enti pubblici aderenti;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti;

i) un rappresentante per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti;

l) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli imprenditori.

Partecipa all'assemblea con voto consultivo il direttore dell'istituto.

L'assemblea dell'IRSPEL si rinnova con l'elezione del consiglio regionale del Lazio, e rimane in carica fino all'insediamento della successiva assemblea.

Art. 10.

Compiti dell'assemblea

L'assemblea provvede a:

a) fissare le linee generali di attività e di ricerche dello istituto, in conformità agli indirizzi politico-programmatici, della Regione;

b) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione ed i revisori dei conti;

c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegata la relazione annuale sull'attività dell'istituto da trasmettere al consiglio regionale;

d) fissare le indennità per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione e per i revisori dei conti;

e) approvare la pianta organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'istituto, nonchè le modalità di svolgimento dei concorsi per titoli o per esami per l'assunzione del personale stesso;

f) approvare il regolamento interno dell'istituto, predisposto dal consiglio di amministrazione;

g) deliberare in merito all'acquisizione, alienazione e modificazione dei beni immobili dell'istituto.

Art. 11.

Convocazione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, ed in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e quando lo stabilisce il presidente, ovvero la richiedano un quarto dei componenti dell'assemblea stessa, ovvero la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o due revisori dei conti.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente dell'istituto e da dieci componenti, eletti dall'assemblea: almeno sei saranno scelti tra i componenti designati dalla Regione, di cui due in rappresentanza delle minoranze.

Il direttore partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Alle riunioni del consiglio, quando delibera in materia di personale, partecipa, con voto consultivo un rappresentante del personale di ruolo dell'istituto, designato dal personale stesso.

Allo scopo di assicurare un rapporto diretto e costante della Regione con l'istituto, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, e un più adeguato sostegno alle finalità previste all'art. 2 del presente statuto, i consiglieri regionali possono essere scelti come presidente o membri del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Gli emolumenti dei componenti gli organi dell'istituto non sono cumulabili con quelli di consigliere regionale.

Art. 13.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e deve essere comunque rinnovato con il rinnovo dell'assemblea.

Esso provvede a:

a) nominare, su proposta del presidente, un consigliere che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e la relazione annuale di cui al punto *c*) dell'art. 10;

c) approvare annualmente, sulla base delle linee generali di attività e di ricerche approvate dall'assemblea, il programma esecutivo ordinario di attività, studi e ricerche dell'istituto, compatibile con i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del successivo art. 21. A tal fine promuove conferenze degli enti locali e delle loro aggregazioni, delle organizzazioni politiche, economiche e sociali per la discussione dei temi che costituiscono oggetto del programma dell'istituto;

d) formulare proposte di studi e di ricerche alla Regione, agli enti pubblici e agli organismi indicati all'art. 47 dello statuto regionale;

e) predisporre il regolamento interno, a norma dell'art. 7 dello statuto;

f) nominare gli esperti, fissandone le remunerazioni;

g) nominare il direttore; deliberare gli incarichi ai tecnici e rilevatori per lo svolgimento di indagini e ricerche particolari; bandire i concorsi per titoli o per esami per l'assunzione del personale di ruolo;

h) deliberare l'affidamento ad organismi esterni di ricerche per conto dell'istituto con i limiti di cui all'art. 5;

i) approvare le convenzioni con le quali all'istituto vengono affidati incarichi di ricerca;

l) fissare le linee di funzionamento degli uffici dell'istituto;

m) adempiere alle funzioni ad esso attribuite dal regolamento interno;

n) vigilare sullo svolgimento dei lavori affidati all'istituto;

o) autorizzare le spese, approvare i contratti e deliberare su tutto quanto occorre per il funzionamento dell'istituto, che non sia riservato all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può affidare al direttore alcune funzioni amministrative stabilendo altresì il limite massimo di spesa che questi può autorizzare.

Art. 14.

Convocazione e deliberazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza può essere convocato per telegramma o per fonogramma almeno 24 ore prima della riunione.

Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno sei membri.

In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consiglio si riunisce quando lo stabilisce il presidente ovvero su richiesta di tre componenti del consiglio stesso, o di due revisori dei conti.

Art. 15.

Il presidente

Il presidente è nominato dal consiglio regionale. Egli ha la rappresentanza legale dell'istituto; convoca e presiede la assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato scientifico; cura l'esecuzione delle deliberazioni dei primi due organi, coadiuvato dal direttore; sovraintende a tutta l'attività dello istituto.

Dura in carica tre anni, e cessa, comunque, dalla carica con il rinnovo dell'assemblea.

In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere nominato ai sensi dello art. 13, lettera *a*), del presente statuto.

Art. 16.

Comitati scientifici

Il consiglio di amministrazione, a seconda delle necessità e per tempi determinati, può istituire in comitato scientifico gli esperti di cui all'art. 6, punto *d*), con l'eventuale partecipazione di un numero limitato di consulenti esterni di chiara fama, scelti di volta in volta.

Tale comitato ha il compito di esprimere pareri tecnici sui piani e le modalità di espletamento delle ricerche affidate all'istituto.

Il direttore partecipa ai lavori del comitato.

Art. 17.

Direttore

Il direttore dirige gli uffici dell'istituto.

In particolare, egli:

a) è responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'istituto;

b) partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, svolgendo altresì le funzioni di segretario di tali organi;

c) dirige e coordina l'attività tecnica e amministrativa dell'istituto;

d) è responsabile del buon funzionamento degli uffici dell'istituto;

e) partecipa ai lavori di comitati scientifici.

Art. 18.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Due revisori effettivi ed uno supplente sono nominati tra i componenti designati dalla Regione.

I revisori, che rimangono in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica l'assemblea, eleggono nel loro seno un presidente.

Art. 19.

Compiti dei revisori

Al collegio dei revisori spetta il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto, riferendo in merito alla assemblea.

Il collegio stesso esprime il parere sulla conformità del bilancio e del conto consuntivo alle norme di legge e statutarie.

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, e con voto consultivo quando si discute il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dello istituto.

Art. 20.

Scioglimento degli organi

Il consiglio regionale può sciogliere l'assemblea ed il consiglio di amministrazione in caso di loro inattività o irregolare funzionamento e procedere alla nomina di un commissario che dura in carica il tempo necessario per la ricostituzione degli organi predetti, che deve avvenire, comunque, entro e non oltre sessanta giorni dall'esecutività della deliberazione di scioglimento.

Art. 21.

Finanziamento

Il finanziamento dell'istituto è assicurato:

a) dal contributo annuale per l'attività e per le spese ordinarie di funzionamento erogato dalla regione Lazio;

b) dai contributi annuali per l'attività e le spese ordinarie di funzionamento, erogati dagli enti aderenti, nella misura fissata dall'assemblea;

c) dai contributi speciali erogati dalla regione Lazio e dagli altri enti pubblici per l'esecuzione delle ricerche e degli studi da essi commessi all'istituto e non previsti dal programma ordinario d'attività dell'istituto di cui all'art. 13 dello statuto;

d) da ogni altra entrata, che derivi dallo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'affidamento di studi e ricerche e di altri incarichi allo istituto implica l'assunzione del relativo onere finanziario da parte del committente.

Art. 22.

Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere presentato all'assemblea entro il 15 marzo dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Il conto consuntivo deve essere presentato entro il 30 ottobre dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Art. 23.

Recesso degli aderenti

Gli enti aderenti possono recedere dall'istituto, mediante comunicazione da inviare al presidente almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario, fermo l'obbligo di corrispondere il contributo intero relativamente all'esercizio in corso.

Il recedente non ha diritti sul patrimonio dell'istituto.

Art. 24.

Liquidazione

Il consiglio regionale può deliberare la liquidazione dello istituto; in tal caso il patrimonio netto residuo è ripartito tra la regione Lazio e gli enti aderenti in proporzione ai contributi ordinari erogati negli ultimi tre anni.

Art. 25.

Norma transitoria

Nella prima costituzione dell'assemblea, finchè gli altri enti non avranno perfezionato la loro adesione all'istituto ed i vari organismi di cui all'art. 9 non avranno effettuato le designazioni dei loro rappresentanti, l'assemblea stessa delibera validamente con la partecipazione dei soli componenti nominati dal consiglio regionale di cui ai punti a) e b) dell'art. 9.

Analogamente il consiglio di amministrazione si riunisce e delibera validamente con la partecipazione del presidente e dei sei consiglieri eletti tra i componenti designati dalla regione.

L'integrazione dell'assemblea medesima avrà luogo a mano a mano che alla Regione perverranno le adesioni e le designazioni previste dal presente statuto.

L'integrazione del consiglio di amministrazione avrà luogo non appena l'assemblea avrà raggiunto i trentacinque componenti.

Gli organi di cui all'art. 8, nella loro prima costituzione, restano in carica fino al 30 giugno 1977.

SANTINI

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1974, n. **16.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Lo statuto dell'Istituto di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio, approvato con legge dal consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 1973 è modificato come segue:

a) all'art. 6 è aggiunto dopo il punto d) il seguente comma: « l'organico del personale è approvato con legge regionale »;

b) il punto e) dell'art. 10 è modificato come segue: « approvare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'istituto, nonchè le modalità di svolgimento dei concorsi per titoli o per esami per l'assunzione del personale stesso »;

c) il testo dell'art. 22 è così sostituito: « L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo deve essere presentato all'assemblea entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Il conto consuntivo deve essere presentato entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 febbraio 1974.

(2906)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741020)